



3756 - .19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE CIVILE

Oggetto: iva - fatturazione

Composta da

Angelina-Maria Perrino	- Presidente -	
Alessandro Ranaldi	- Consigliere -	R.G.N. 4069/2015
Giacomo Maria Nonno	- Consigliere -	Cron: 3756
Paolo Catalozzi	- Consigliere Rel. -	CC - 27/11/2018
Roberto Succio	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 4069/2015 R.G. proposto da  
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la  
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- *ricorrente* -

contro

Consorzio Esecuzioni Speciali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della  
Lombardia, n. 3473/14, depositata il 27 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre  
2018 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

**RILEVATO CHE:**

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la  
sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,  
depositata il 27 giugno 2014, che, in parziale accoglimento dell'appello

4448  
2018

12

proposto dal Consorzio Esecuzioni Speciali, in relazione all'avviso di accertamento impugnato con il quale era stata rettificata la dichiarazione relative all'i.v.a., i.re.s. e i.r.a.p. per l'anno 2005, aveva annullato i rilievi nn. 2 e 4 – relativi, rispettivamente, alla deduzione di costi, ritenuta <sup>co</sup> indebita perché non inerenti, e alla omessa fatturazione di prestazioni di servizi resi da fornitori –, confermando, per il resto, l'atto impositivo;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; <sup>- co</sup>

- il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione gravata, evidenziando, quanto al rilievo relativo alla deduzione del costo, costituito da un premio di accelerazione per l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto entro una determinata data, l'inerenza dello stesso, in ragione della sua coerenza con le previsioni contrattuali, e, quanto all'omessa fatturazione da parte dei fornitori, che il rilascio di titoli cambiari, per mezzo del quale erano state regolate le operazioni, non determinava l'obbligo di emissione delle fatture, non essendo assimilabili ad un pagamento;

- il ricorso è affidato ad un unico motivo;

- il Consorzio Esecuzioni Speciali non spiega alcuna attività difensiva;

**CONSIDERATO CHE:**

- con l'unico motivo di ricorso proposto l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, in relazione ad operazioni imponibili regolate con emissione di effetti cambiari, l'obbligo dell'emissione delle fatture e, conseguentemente, l'obbligo della controparte di regolarizzare l'eventuale omissione dell'adempimento mediante autofatturazione, sorgesse al momento della scadenza delle obbligazioni cambiarie e non a quello del rilascio dei titoli;

- il motivo è, nei termini che seguono, fondato;

le

- in tema di i.v.a., è stato affermato che il rilascio di pagherò cambiari può essere equiparato al pagamento unicamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in questo caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni, mentre qualora, invece, la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l'assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile (così, Cass. 19 marzo 2007, n. 6487, richiamata dalla decisione impugnata; in tal senso, anche Cass. 13 maggio 2003, n. 7348);

- nel senso che l'obbligo di emettere fattura da parte del beneficiario di cambiali emesse in pagamento del corrispettivo di una prestazione di servizi sorge, in caso di cambiali esigibili, al momento della loro emissione si è espressa anche la sentenza di questa Corte n. 15372 dell'11 giugno 2008;

- tale ultima pronuncia, lungi dall'affermare il principio per cui la fattura va emessa al momento del rilascio del titolo, si è limitata a stabilire, in coerenza con la giurisprudenza precedente, che un siffatto obbligo sorge solo in caso di obbligazione cartolare esigibile;

- questo Collegio intende dare continuità al riferito indirizzo interpretativo che, comporta, quale suo necessario corollario, che, in caso di omessa fatturazione dell'operazione, il committente o il cessionario è tenuto alla regolarizzazione della fattura secondo le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6, ottavo comma, d.P.R. n. 633 del 1972;

- la Commissione regionale, nell'escludere che il rilascio di un effetto cambiario comporti l'obbligo di emissione della fattura per i servizi prestati, senza effettuare alcuna valutazione in ordine al momento dello stesso, non risulta aver fatto corretta applicazione dei richiamati

principi di diritto;

- la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale dovrà verificare, con riferimento alle fatture rilevate nell'atto impositivo, la coerenza della data di fatturazione e con quella di scadenza degli effetti cambiari emessi in pagamento delle operazioni ivi descritte

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27 novembre 2018.

Il Presidente

Angelina-Maria Perrino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 8 FEB. 2019



*[Handwritten signature]*

*[Faded stamp and handwritten signature]*

*h*